
N. verbale: 11

N. delibera: 59

dd. 7 ottobre 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 7 ottobre 2019 alle ore 09.30 con la presenza dei signori:

1) Massimo ASQUINI	P	14) Suzana KULIER	P
2) Paolo BEARZI	P	15) Elisabetta MACCARINI	A
3) Maurizio BON	P	16) Cristiana MORSOLIN	A
4) Anna Maria CISINT	P	17) Giuseppe NICOLI	P
5) Antonio DE LIETO	P	18) Sergio PACOR	P
6) Ciro DEL PIZZO	A	19) Gualtiero PIN	A
7) Fabio DELBELLO	P	20) Federico RAZZINI	A
8) Paolo Giuseppe FOGAR	P	21) Mauro STEFFE'	P
9) Annamaria FURFARO	A	22) Paolo VENNI	P
10) Giuliana GARIMBERTI	P	23) Francesco VOLANTE	P
11) Antonio GARRITANI	P	24) Gianfranco ZORZIN	A
12) Lucia GIURISSA	P	25) Marianna ZOTTI	P
13) Omar GRECO	A		

Totale presenti: 17

Totale assenti: 8

Presiede il Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

Area: AREA TECNICA

Servizio: Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Unità Operativa: Urbanistica

OGGETTO: Adozione variante n. 60 al PRGC - Integrazione Tavola P7 del Centro Storico e variante n. 2 al Piano di Settore del Commercio.

RELAZIONE

L'art. 52 del D.Lgs n. 42 del 2004 riconnette la disciplina di tutela dei beni aventi rilievo storico, artistico e culturale con quella di ordine commerciale che presiede la regolazione delle attività di libera iniziativa economica su area pubblica. Il delicato rapporto tra protezione dell'ambiente cittadino con caratteri di rilevanza storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa economica è stata oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale, nonostante la costante riduzione normativa dei limiti ai quali assoggettare la seconda, residua ancora uno specifico potere della pubblica amministrazione di individuare su base territoriale ambiti e forme di protezione dell'ambiente urbano che si sostanzino in una interdizione, qualitativa o quantitativa, allo svolgimento di attività commerciali alle condizioni di legge.

Al fine di promuovere iniziative volte a individuare specifiche aree di protezione dell'ambiente cittadino con caratteri di rilevanza storico, artistica, culturale ed ambientale sulle quali limitare o interdire alle condizioni di legge lo svolgimento di attività commerciali, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, in data 15/06/2019, è stata siglata l'intesa tra il Comune e la Regione FVG (approvata con DGR 752 del 10-05-2019) stando alla previsione di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 222/2016, che cita: “ *il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*”;

Per raggiungere l'obiettivo di cui sopra, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale fin dall'investitura con il suo primo atto (DG 76/0284 del 16-11-2016), l'intesa sottoscritta muove da esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e persegue tale obiettivo di garanzia e promozione attuando le misure previste dal D.Lgs. 222/2016, che consentono di vietare o subordinare ad autorizzazione - rilasciata ai sensi dell'articolo 15 D.Lgs. 59/2010 - l'esercizio di una o più attività di cui al D.Lgs. citato, individuandole con riferimento al tipo o alla categoria merceologica nell'ottica di garantire la compatibilità dell'utilizzo del patrimonio culturale con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio insistenti nelle zone stesse.

In particolare, la Regione (ma ancora prima la Soprintendenza che si è espressa nel febbraio 2019) ha riconosciuto le due Zone individuate dal Comune (all'interno della zona omogenea urbanistica A3 del centro città e della zona urbanistica A3 del Quartiere di Panzano - con valore storico artistico ed architettonico, in cui vietare o subordinare ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, impegnando il Comune a recepire la perimetrazione nella strumentazione urbanistica comunale, nonché a fornire alla Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico per il tramite della Regione, copia delle deliberazioni adottate necessarie alle attività di monitoraggio sugli effetti applicativi della disciplina di settore.

Per questo motivo, visti i contenuti dell'intesa, è stata predisposta la presente variante al PRGC denominata n. 60.

Viene modificata la vigente tavola P7 del PRGC che riguarda il centro storico cittadino e che prescrive gli interventi realizzabili. La modifica consiste nell'aggiunta della perimetrazione delle due Zone: la 1) corrispondente a via Sant'Ambrogio da ambo i lati; e la 2) corrispondente a tutta la rimanente zona A3 di PRGC che rimane inalterata dal punto di vista urbanistico, ma siccome risulta lambire la limitrofa Zona Omogenea B1 di PRGC, al fine di garantire medesime limitazioni e/o divieti nei due fronti stradali, la perimetrazione della zona 2) riguarda anche gli edifici prospicienti le strade che la contornano ancorché aventi destinazioni urbanistiche diverse. Inoltre sempre nella zona 2) sono compresi alcuni edifici cosiddetti "di particolare interesse" dove sono presenti alcune attività commerciali.

La tavola P7, quale parte integrante del PRGC, viene quindi suddivisa in P7a che riguarda il centro cittadino e P7b che rappresenta l'altro centro storico di Monfalcone, il Quartiere di Panzano, quale impianto urbanistico storico risalente ai primi anni del XX secolo quando è stato fondato il Cantiere Navale e oggetto di un importante Piano di Recupero.

La perimetrazione della Zona 2) di Panzano non riguarda tutto il Quartiere ma solo quella parte dove sono presenti attività commerciali ed economiche in genere.

La conseguenza urbanistica ed edilizia incide sulle destinazioni d'uso di cui all'articolo 7 della Normativa di PRGC, che viene modificato per prevedere la limitazione di alcune attività economiche non commerciali.

Per quanto riguarda invece i divieti e le limitazioni dal punto di vista commerciale, si rende necessario integrare, con il presente atto, il Piano di Settore del Commercio le cui schede tecniche e le tabelle finali vengono nel contempo aggiornate a seguito attuazione di interventi edilizi.

Questa variante al PRGC viene denominata n. 60 e viene dichiarata di livello comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/2007 comma 1 lettera c) che prevede:

"c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;" introdotto dalla recente LR 6/2019 entrata in vigore il 1° maggio u.s.

La parte urbanistica della variante n. 60 al PRGC è stata redatta dall'Unità Operativa Urbanistica del Comune, a firma dell'arch. Marina Bertotti titolare di P.O. delle Unità Operative Urbanistica ed Edilizia Privata, mentre la parte relativa alla modifica del Piano di settore del Commercio è stata redatta dall'U.O. Commercio e SUAP a firma della Dirigente dott.sa Francesca Finco in sinergia con l'U.O. Urbanistica, e si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati urbanistici di integrazione degli elaborati di PRGC:

Nuova Tavola P7a centro storico (in sostituzione della Tavola P7 vigente)

Nuova Tavola P7b Centro storico Panzano

Elaborato N1- Norme Tecniche di Attuazione (stralcio)

Asseverazione del progettista della variante ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/07

Asseverazione di non incidenza

Elaborati di modifica ed integrazione del Piano di Settore del Commercio

A2_Schede di analisi comparti

Piano di Settore del Commercio - variante n. 2

Criteri e modalità autorizzazioni medie strutture di vendita

e che ai sensi dell'articolo 63 sexies della LR 5/2007 e s.m.i., rispetta gli obiettivi e le strategie del vigente PRGC, è conforme alle nuove direttive urbanistiche approvate con DC 7/28 del 07-05-2018, e quindi è conforme all'art. 3 dell'intesa stipulata con la Regione in data 15-06-2019 ovvero che il Comune si impegna a recepire i contenuti dell'intesa nella strumentazione urbanistica comunale secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per le varianti di livello comunale.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio è già stata consultata in sede di predisposizione della perimetrazione e con nota PEC 7747 del 13/02/2019 ha emesso parere di competenza ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. concordando circa l'area perimetrata. Il Comune, stipulando l'Intesa con la Regione si è impegnato altresì a trasmettere alla competente Soprintendenza per tramite Regione, copia delle deliberazioni adottate, ovvero copia del presente atto e allegati, di fatto espletando le procedure di cui all' art. 63 sexies della LR 5/2007 e s.m.i comma 4 lettera a).

Ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/2007 e s.m.i comma 4 lettera c) prima dell'approvazione sarà predisposta asseverazione della non necessità del parere geologico, in quanto le previsioni di variante non incidono sulle condizioni geologiche del territorio stabilite con apposita relazione allegata al PRGC vigente.

Nella proposta di variante n. 60 di cui al presente atto, non sono presenti aspetti paesaggistici di cui al PPR vigente.

La tavola P6a - Zonizzazione Nord non viene modificata dal punto di vista urbanistico.

In data 19-07-2019 con propria deliberazione 32/176 la Giunta Comunale in qualità di Autorità competente, ha stabilito che per i suoi contenuti, la variante n. 60 al PRGC non sia da assoggettare a procedura di VAS. Rispetto gli allegati alla deliberazione 32/176, le NTA sono specificate in modo più corretto e applicabile, e questo non incide in alcun modo sulla valutazione espressa dall'autorità competente in materia ambientale (Giunta comunale) che rimane confermata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista la relazione suesposta;

- Visto il vigente PRGC;

- Esaminati gli elaborati elencati in relazione costituenti il progetto di variante n. 60 al PRGC allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui quelli a carattere urbanistico sottoscritti dall'arch. Marina Bertotti, Responsabile di P.O. delle UUOO Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Monfalcone e quelli di modifica ed integrazione del Piano di Settore del Commercio a firma della dott.sa Francesca Finco, Dirigente dell'U.O. Commercio e Suap;

- Preso atto della deliberazione n. 32/176 del 19-07-2019 con la quale la Giunta comunale, quale Autorità competente ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008, ha stabilito di dichiarare la non assoggettabilità della variante n. 60 alla procedura di VAS, e per i motivi citati in premessa;

- Dato atto che ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/2007 così come introdotto dalla LR 6/2019 entrata in vigore il 1° Maggio u.s. prima dell'approvazione della variante in oggetto dovranno essere espletati gli adempimenti descritti in premessa;

- Visto il parere tecnico del Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e smi;

- Dato atto che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere contabile non comportando riflessi né diretti né indiretti sul patrimonio del Comune;

Dato atto che la variante in argomento è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare nella seduta del,

DELIBERA

1) di adottare, facendo proprie le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 63 sexies comma 1 lettera c) della LR 5/2007 così come modificata ed integrata dalla LR 6/2019, la variante di livello comunale n. 60 al PRGC, costituita dai seguenti elaborati che fanno parte integrante del presente atto:

Elaborati urbanistici di integrazione degli elaborati di PRGC redatti dall'Unità Operativa Urbanistica del Comune, a firma dell'arch. Marina Bertotti titolare di P.O. delle Unità Operative Urbanistica ed Edilizia Privata:

- Nuova Tavola P7a centro storico (in sostituzione della Tavola P7 vigente)
- Nuova Tavola P7b Centro storico Panzano
- Elaborato N1- Norme Tecniche di Attuazione (stralcio)
- Asseverazione del progettista della variante ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/07
- Asseverazione di non incidenza

Elaborati di modifica ed integrazione del Piano di Settore del Commercio a firma della dott.sa Francesca Finco, Dirigente della U.O. Commercio e SUAP

- A2_Schede di analisi comparti
- Piano di Settore del Commercio - variante n. 2
- Criteri e modalità autorizzazioni medie strutture di vendita

2) di provvedere agli adempimenti previsti dall'intesa stipulata con la Regione il 15-06-2019 e dall' art. 63 sexies della LR 5/2007 e smi comma 4 lettera a);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia dell'area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che la variante in argomento è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare nella seduta del 4 ottobre 2019.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- **per rendere operative le limitazioni alle attività commerciali nel centro città e a Panzano.**

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

*Udita l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco **Anna Maria Cisint**, che si avvale dell'ausilio di slide su videoproiettore; prosegue nel dettaglio tecnico il Consigliere **Giuseppe Nicoli** del g.c. Forza Italia, incaricato dal Sindaco per la trattazione di specifica materia;*

Dato atto che non ci sono richieste di primo intervento;

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:

- **Paolo Giuseppe Fogar** del g.c. Partito Democratico: il provvedimento poteva essere rinviato anche per acquisire maggiori approfondimenti;
- **Lucia Giurissa** del g.c. Partito Democratico: avrebbe preferito scindere la variante del commercio dalla perimetrazione; questa delibera è in linea con la prima delibera dell'A.C., e pertanto non hanno intenzione di partecipare al voto, con grande rispetto delle Istituzioni.

*Il Presidente del Consiglio **Paolo Bearzi**, non essendoci altre dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento*

Escono i Consiglieri Lucia Giurissa, Paolo Giuseppe Fogar, Fabio Delbello

Con

14 voti favorevoli

Palesamente espressi da 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Con

13 voti favorevoli

*Palesamente espressi da 13 Consiglieri presenti, **il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, essendo nel frattempo uscita la Consigliera Suzana Kulier*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO